



# COMUNE DI CODEVIGO

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

DELIBERAZIONE N° 38

DEL 23/10/2013

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

**Oggetto:** DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) DA APPLICARSI PER L'ANNO 2013, NONCHE' DELLA DETRAZIONE SPETTANTE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E LE RELATIVE PERTINENZE.

L'annoduemilatredici, addì **ventitre** del mese di **ottobre** alle ore 18.00 nei locali della sala consiliare, previa convocazione con avvisi scritti regolarmente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.  
Eseguito l'appello, risultano:

			Presenti	Assenti
1	<b>Belan Annunzio</b>	Sindaco	X	
2	<b>Visentin Olives</b>	Consigliere	X	
3	<b>Bacco Sergio</b>	Consigliere	X	
4	<b>Bartella Daniela Romilda</b>	Consigliere	X	
5	<b>Frison Nicolas</b>	Consigliere	X	
6	<b>Meneghin Silvia</b>	Consigliere	X	
7	<b>Previati Alberto</b>	Consigliere	X	
8	<b>Rizzonato Valentina</b>	Consigliere	X	
9	<b>Ruzzon Maurizio</b>	Consigliere	X	
10	<b>Ferrara Maddalena</b>	Consigliere		X
11	<b>Vessio Francesco</b>	Consigliere	X	
			10	1

Assiste alla seduta il Dott. Smania Elisa Segretario del Comune.

Il Sig. Belan Annunzio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatore i consiglieri: Previati Alberto, Rizzonato Valentina, Vessio Francesco

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Visto l'art. 49 del T.U. 267/2000 e s.m.i.;

Esaminata la proposta n. 19/2013 (servizio demografici-tributi)

**ESPRIME**

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica stessa.

Data, 07/10/2013

**RESPONSABILE DEL SERVIZI**

f.to Eugenia Moscardi

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Visto l'art. 49 del T.U. 267/2000 e s.m.i.;

Esaminata la proposta:

- Certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria contabile sull'argomento in oggetto ed esprime, in ordine alla regolarità contabile, parere:
  - Favorevole**
  - Contrario per i seguenti motivi:  
\_\_\_\_\_
- Attesta che il presente atto non necessita di parere contabile

Data,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

f.to Rag. Maria Romanato

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso** che:

- con gli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n.23 (e successive modificazioni e integrazioni), è stata istituita l'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2014;
- con l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 (e successive modificazioni ed integrazioni), è stata anticipata, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012, fino al 2014;

**Preso atto che** la disciplina dell'imposta municipale propria IMU per l'anno 2013 ha subito diverse modifiche ad opera:

- dell'art. 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013) che ha riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento prevista dal comma 6 primo periodo del citato articolo 13 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sopprimendo contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili di cui al comma 11 dell'art. 13 del decreto 06 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 comma 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- dell'art. 10 del decreto legge 08 aprile 2013, n. 35 coordinato con la legge di conversione del 6 giugno 2013, n. 64 che ha modificato i termini dichiarativi e i termini per la pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote per l'anno 2013;
- dell'art. 1 del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito con modificazioni nella legge 18/07/2013 n. 85: "nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e servizi" riforma che il Governo doveva emanare entro il 31 agosto 2013, che ha sospeso, il pagamento della prima rata di giugno per le seguenti categorie di immobili:
  - a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  - b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  - c) i terreni agricoli e i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e s.m.i.;

- *dell'art. 2 comma 1, secondo periodo del D.L. 21/05/2013, N. 54, convertito con modificazioni nella legge 18/07/2013 n. 85, prevedeva (clausola di salvaguardia) che in caso di mancata adozione della riforma di cui all'art. 1 entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente dell'Imu sperimentale;*
- *dell'art. 1 del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, in corso di conversione, **che abolisce, per l'anno d'imposta 2013, la prima rata dell'imposta municipale propria**, di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, sugli immobili per i quali tale rata era già stata sospesa con il decreto legge n. 54 del 2013;*
- *dell'art. 2, comma 1, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, in corso di conversione, **che elimina**, per l'anno d'imposta 2013, la seconda rata dell'imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati;*
- *dell'art. 2, comma 4, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, in corso di conversione, che prevede che le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ai fini IMU, sono equiparate all'abitazione principale;*
- *dell'art. 2, comma 5, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, in corso di conversione, amplia la nozione di abitazione principale e relative pertinenze, in materia di applicazione della disciplina IMU, per l'unità immobiliare posseduta, e non locata dal personale in servizio permanente alle Forze Armate, forze di polizia, corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;*
- *dell'art. 3, commi 1 e 2, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, in corso di conversione, che regola le modalità di rimborso ai comuni del minor gettito IMU per effetto delle disposizioni contenute negli artt. 1 e 2 del citato decreto legge 102/2013;*

#### **Richiamati:**

- l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 che individua i criteri generali cui devono attenersi i Comuni nell'esercizio della loro potestà regolamentare generale delle proprie entrate, anche tributarie;
- l'art. 13, comma 6, del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 241/2011 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di determinazione delle aliquote IMU;
- l'art. 13, comma 13, del citato decreto legge n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, che richiama l'art. 14, comma 6, della legge n. 23/2011, che a sua volta richiama l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), il quale dispone che il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il limite innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Dato atto** che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 è stato differito al 30 settembre 2013 il termine dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228. Tale modifica è stata prevista dal comma 4-quater dell'art. 10 del decreto legge n. 35 del 2013 ed, in particolare, al capoverso n. 1) della lettera b) di tale comma;

**Richiamato** l'art. 8 del D.L. 31/08/2013 n. 102, in fase di conversione, che ha ulteriormente prorogato il termine di approvazione del bilancio differendolo al 30 novembre 2013;

#### **Preso atto che:**

- l'art. 13, comma 6, del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 241/2011 stabilisce l'aliquota di base dell'imposta municipale propria nella misura del 0,76 per cento,
- il Comune può modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;
- ai sensi del successivo comma 7 del medesimo art. 13, l'aliquota di base è ridotta allo 0,4 per cento per le abitazioni principali e le relative pertinenze;
- il Comune può modificare l'aliquota per le abitazioni principali e le relative pertinenze, in aumento o in diminuzione l'aliquota di base sino a 0,2 punti percentuali;

- il successivo comma 8 del medesimo art. 13 stabilisce l'aliquota nella misura del 2 per mille, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133;

- il medesimo comma 10 del citato articolo 13, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e del suo nucleo familiare e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- il medesimo comma 10 precisa che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

-il medesimo comma 10 stabilisce, inoltre, che per gli anni d'imposta 2012-2013 la citata detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che, in ogni caso l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00

- Il comune può elevare l'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio (in tal caso il Comune può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione);

- il medesimo comma 10, che richiama l'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992, la detrazione di € 200,00 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi di Case Popolari;

- ai sensi del medesimo comma 10, che consente ai Comuni di recepire il dettato dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, si applicano l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione anche all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà ovvero usufrutto, da anziani o disabili residenti in via permanente in istituto di ricovero o sanitari, ovvero da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, a condizione che la stessa non risulti locata;

- in caso di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, unico contribuente ai fini IMU è il coniuge assegnatario della casa coniugale, in qualità di titolare del diritto di abitazione;

#### **Considerato che,**

- il comma 380 – lettera a) – dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013), abroga il comma 11 dell'art. 13 del citato decreto n. 201/2011, con il quale era riservata allo stato la metà del gettito, calcolato sull'aliquota di base, proveniente dagli immobili diversi dalle abitazioni principali e dalle relative pertinenze;
- la successiva lettera f) del medesimo comma 380, dispone la riserva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard del 0,76 per cento;
- che la lettera g) del citato comma 380, dispone che i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento l prevista per gli immobili di uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

**Visto** il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 del 31/10/2012;

**Dato atto che** con propria deliberazione n. 24 del 31/10/2012 sono state determinate le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2012 e nello specifico:

Abitazione principale, assimilate e pertinenze	0,45%	
Beni strumentali all'agricoltura	0,2%	
Aree fabbricabili		0,96%
Tutti gli altri immobili, compresi i terreni agricoli	0,81%	

Detrazione confermata in € 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze;

**Richiamata** la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 02/09/2013 di approvazione degli schemi di bilancio annuale di previsione 2013- Bilancio Pluriennale 2013 – 2015 e Relazione Previsionale e Programmatica;

**Tenuto conto** dei vincoli imposti dal patto di stabilità agli enti locali;

**Ritenuto**, per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio ed ammortizzare almeno in parte, gli effetti negativi derivanti dalle diverse manovre di finanza pubblica che si sono succedute dal 2010 ad oggi, di determinare le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU), da applicarsi per l'anno d'imposta 2013:

- a) ALIQUOTA ORDINARIA dello 0,86 per cento
- b) ALIQUOTA dello 0,96 per cento per le aree fabbricabili (comprese le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2)
- c) ALIQUOTA dello 0,5 per cento, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta e relative pertinenze: C/2-C/6 e C/7 un immobile per categoria;
- d) ALIQUOTA dello 0,1 per cento, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, il cui gettito è di competenza del Comune che si aggiunge all'aliquota dello 0,76 per cento prevista per i medesimi immobili e il cui gettito è riservato allo Stato- aliquota complessiva 0,86 per cento.

**Visti inoltre, :**

- il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (e successive modificazioni ed integrazioni), relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, a cui la normativa IMU fa rinvio con riferimento ad alcune sue specifiche previsioni normative;
- il D. L. 2.3.2012 n. 16 convertito dalla L. 26.04.2012 n. 44, con il quale sono state apportate alcune modifiche alla disciplina dell'imposta municipale propria;
- la legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013);

**Riscontrato** che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare ai Regolamenti e allo Statuto nella seduta del 16/10/2013;

**Visto** lo Stato Comunale;

**Visto** il D. Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni

**Visti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria ai sensi dell'art.49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000;

**Acquisito** altresì il parere dell'organo di revisione dell'Ente ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett.b) n. 7) del D. Lgs n. 267/2000 come modificato dalla legge 213/2012;

Con voti ==

## **DELIBERA**

- 1) dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;
- 2) prendere atto che, per l'anno d'imposta 2013, **non è dovuta la prima rata dell'IMU** per le seguenti categorie di immobili:
  - a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie: **A1 - A8 - A9;**

- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP o ATER);
- c) terreni agricoli e fabbricati rurali;
- 3) prendere atto che, per l'anno d'imposta 2013 non è **dovuta la seconda rata dell'IMU relativa** ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- 4) determinare le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU), da applicarsi per l'anno d'imposta 2013:
- ALIQUOTA ORDINARIA dello 0,86 per cento
  - ALIQUOTA dello 0,96 per cento per le aree fabbricabili (comprese le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2)
  - ALIQUOTA dello 0,5 per cento, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta e relative pertinenze: C/2-C/6 e C/7 un immobile per categoria;
  - ALIQUOTA dello 0,1 per cento, il cui gettito è di competenza del Comune, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, che si aggiunge all'aliquota dello 0,76 per cento prevista per i medesimi immobili e il cui gettito è riservato allo Stato- aliquota complessiva 0,86 per cento;
- 5) Determinare in € 200,00, la detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del decreto legge 6/12/2011, n. 201 convertito con modificazioni in legge 22/12/2011 n. 214, spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
- 6) Di prendere atto che, in virtù del citato comma 10, la medesima detrazione di € 200,00 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;
- 7) Di prendere atto che, ai sensi del medesimo comma 10, per l'anno d'imposta 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che, in ogni caso, l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00;
- 8) Di determinare l'aliquota ridotta prevista dall'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione di € 200,00 all'unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- 9) Di prendere atto che, in caso di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, unico contribuente ai fini IMU è il coniuge assegnatario della casa coniugale, in qualità di titolare del diritto di abitazione sulla medesima;
- 10) Di prendere atto che, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ai fini IMU, sono equiparate all'abitazione principale;
- 11) Di prendere atto che, ai sensi dell'art. 2- comma 5- del citato decreto n. 102/2013, non sono richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, e , fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- 12) di dare atto che le predette aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013;
- 13) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, mediante inserimento nella sezione del "portale del federalismo fiscale" ai fini della pubblicazione sul sito informatico del ministero;
- 14) di pubblicare, ai sensi dell'art. 8 comma 2, D.L. 102/2013, la presente deliberazione sul sito internet istituzionale del Comune.

Successivamente, con voti == espressi nelle forme di legge,

## **DELIBERA**

di dare al presente atto immediata esecuzione ai sensi dell'art. 134 del T.U. 267/2000.

---

Segue discussione:

( Il Segretario comunale provvede alla verbalizzazione in applicazione dell'art. 43- comma 2- del regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio comunale).

Il Capogruppo Vessio F. solleva una questione pregiudiziale in merito alla convocazione del Consiglio comunale di questa seduta, in quanto si ritiene che questo sia stato indetto senza l'osservanza statutaria che prevede che nessuno argomento è posto in discussione senza che sia stato illustrato ai Capigruppo di minoranza (quindi: la questione pregiudiziale si riferisce a tutti gli oggetti dell'o.d.g.): questa attività preliminare e necessaria non è stata osservata da Lei (riferimento alla persona del Sindaco) e, pertanto, qualunque tipo di attività fatta da oggi (inteso da questo momento) e approvata sarebbe invalidato.

Lo stesso Capogruppo Vessio F. continua e anticipa, già da ora: mi permetterò di sollevare al Prefetto la regolarità ed, inoltre, ribadisco che se Lei non vorrà adottare le tempistiche previste dallo Statuto abbandonerò l'aula al momento della votazione: ritengo che questo Consiglio comunale non abbia attivato tutte le fasi previste dalla normativa.

Il Capogruppo Vessio F. chiede di dotare per le sedute consiliari il sistema dell' audiovideo e la registrazione delle stesse, sempre nel rispetto delle norme sulla privacy (come, quasi, tutti i Comuni ).

Lo stesso Capogruppo, a nome delle minoranze chiediamo il rinvio del Consiglio comunale e allo scopo di convocare la Conferenza dei Capigruppo, affinché la maggioranza illustri la sua posizione.

Il Capogruppo Ruzzon M., inserendosi nell'ultimo intervento del Capogruppo Vessio F., si esprime in accordo e con appoggio alla "mozione" ora proposta e in riferimento a tutti gli argomenti inseriti nell'o.d.g. dell'odierna seduta.

Il Capogruppo Vessio F. aggiunge alla sua proposta di questione pregiudiziale, come finora eletta, quanto contenuto all'art. 12 dello Statuto comunale al 1 comma lett. b) che dà lettura: "...omissis.. nessun argomento è posto in discussione se non è stata assicurata, ad opera della Presidenza, in adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri".

Lo stesso Capogruppo precisa che l'uscita dall'aula deve essere intesa al momento di ciascuna votazione e, quindi alla votazione degli ordini del giorno singolarmente.

Il Capogruppo Ruzzon M. ritiene che sia una questione politica transigere in questo comportamento: sottolinea il rispetto che si deve al Consiglio comunale se avesse riconvocato la Conferenza dei Capigruppo dopo "il primo abbandono".

Lo stesso chiede, da un punto di vista politico: se volete fare così "fate pure" ma vi sconsiglio di continuare in questo modo.

Lo stesso Capogruppo Ruzzon M. chiede al segretario comunale che l'intero o.d.g. della seduta (e il precedente, e quindi gli ultimi due) siano inviati alla Procura della Repubblica; ritiene che non si rispettino i regolamenti.

Il Cons.re Bacco S. puntualizza che quanto anticipato dal Cons.re Vessio F. sul rinvio della seduta è d'accordo: qualcosa di ridicolo (perché non discussi dai Capigruppo): disatteso l'impegno per argomenti così

importanti ed, inoltre, ritiene che per il bilancio il coinvolgimento delle Minoranze dovrebbe avvenire in fase di stesura ( “ ma, è un’idea mia di una volta....”).

Lo stesso Cons.re Bacco S. anticipa che se la mozione non passa abbandona l’aula.

Il Sindaco replica che il rinvio dell’ultima volta era per dimostrare la massima collaborazione nei confronti della Minoranza: rinviato con un colloquio sereno e tranquillo nella seduta delle Commissione (dell’Imu-dell’Irpef); precisa che il bilancio è stato adottato ai primi di settembre ed è stato messo a disposizione, perché tutti potessero “vederlo”, cioè prenderne visione e fare osservazioni; replica che non è assolutamente accettabile che si dica che si vuole “prendere in giro la gente”: la nostra disponibilità a rinviare non è stata fatta per eludere la collaborazione, ma è solo per strumentalizzare e mettere in difficoltà la Maggioranza (“mia presunzione”); ribadisce che la situazione del bilancio “l’abbiamo dovuta subire “ ( in riferimento all’ultima amministrazione comunale che non lo ha approvato e, quindi, si è dovuto provvedere); si amareggia molto, in quanto trova ostilità in un momento così delicato e se ne dispiace; conclude che per l’improvviso abbandono della Commissione ha chiesto scusa, perché doveva andare via, in una altra parte, ma rinviare l’ultimo Consiglio comunale, perché l’Imu e l’Irpef non è passato per la Commissione,.. nel passato è già successo).

Il Sindaco mette ai voti “la mozione” delle Minoranze per il rinvio della seduta del Consiglio comunale e di tutti gli argomenti inseriti (favorevoli al rinvio).

Il Capogruppo Vessio F., prima di passare alla votazione, lascia la parola al Cons.re Ruzzon M. per la dichiarazione di voto: rivolto al Sindaco precisa: primo punto procedurale: se ritiene che siano state rispettate le norme , ha fatto male a rinviare; se riteneva tale, doveva continuare; quindi, per il problema delle procedure è a posto, dal punto di vista di politica: “ un segno di disponibilità” sul bilancio non c’è stato modo di confrontarci (“non lo ha fatto prima, sia dopo”); puntualizza che servono fatti e non parole: ha aggiunto un argomento di urbanistica: utilissimo ragionarci sopra (avrei preferito chiarimenti da Lei e i suoi Assessori e non in questa sede); replica che uscirà dall’aula, ma non credo che per Lei, sia un vantaggio, né per la Maggioranza).

Il Presidente- Sindaco, al termine dell’ampio dibattito, ripropone la votazione per “la mozione” pregiudiziale del rinvio del Consiglio comunale e di tutti gli argomenti dell’odierno o.d.g. ( “chi è favorevole al rinvio”).

Di seguito,

Il Consiglio comunale con voti così espressi dai 10 Consiglieri presenti: Votanti 10- contrari 7 (Belan, Visentin, Bartella, Frison, Meneghin, Previati, Rizzonato), Favorevoli 3 (Vessio F.- Ruzzon M.- Bacco S.) Astenuti = delibera di rigettare e non approvare la proposta di mozione sul rinvio della seduta del Consiglio comunale e di tutti gli argomenti dell’o.d.g. inseriti.

Poi,

Escono i Consiglieri comunali Ruzzon M. e Bacco S. : sono presenti n.8.

Di seguito,

Il Consiglio comunale ad unanimità di voti dei n.8 membri presenti e votanti delibera di sospendere per cinque minuti la seduta: sono le ore 19.00=.

La seduta riprende alle ore 19.05- sono presenti n.8 membri.



Il Presidente- Sindaco passa ad introdurre l'argomento iscritto al n.1 dell'o.d.g. ed invita il Responsabile del settore tributi a spiegare, in attesa che il R.T. sia pronto all'illustrazione; lo stesso precisa che aveva proposto il sabato per riunirsi, ma che si è dovuto anticipare al venerdì, perché i Capigruppo Vessio F. e Ruzzon M. erano impossibilitati.

Il Capogruppo Vessio F. replica che non si è rispettata la disposizione di legge.

Il R.T. Dott.ssa Moscardi E. introduce che la delibera è stata trattata in sede di Commissione (elenca in modo dettagliato le aliquote differenziate previste per la base e come riportate nella predetta proposta); puntualizza che la riserva per lo Stato è pari al 7,6 e che eventuali aumenti a beneficio della cassa comunale e un aumento dello 0,1 rispetto all'anno scorso; sottolinea che la materia è in continua evoluzione (tempistiche dei versamenti delle rate).

Il Capogruppo Vessio F. sottolinea che amministrativamente si prevede un aumento, senza presupposti per selezionare le difficoltà tra i cittadini; replica che non ricorda se in Commissione c'è stata una votazione e chiede di visionare il verbale di quella riunione (di seguito, si consegna il verbale perché ne prenda visione); constata che nel verbale non si riporta alcuna votazione e ritiene che tutto quello che è stato fatto è illegittimo e solleverà al Prefetto la rilevanza e che con questo sta motivando il voto contrario.

Il Presidente- Sindaco replica che in Commissione Noi siamo stati favorevoli e Voi contrari ( inteso: Consiglieri componenti Vessio F. e Ruzzon M ): l'abbiamo detto.

Il Capogruppo Vessio F., precisa, in merito al regolamento Imu, si è discusso sulla base di aumento, ma non si è discusso sulle tempistiche e si riserva ogni azione sulla regolarità delle tempistiche, inteso per i tempi di applicazione

e di decorrenza della tassa ( si richiama alle normative in materia di decorrenza effettiva dell'applicazione del regolamento).

Il R.T. Dott.ssa Moscardi E. precisa che il regolamento è stato adottato con la legge Monti (2012), ma poi, si sono succedute altre disposizioni che hanno modificato le modalità di pubblicazione (albo pretorio comunale per la sua effettiva applicazione e non più la pubblicazione e trasmissione al Mef).

Il Cons.re Bartella D.R. precisa che in sede di Commissione è stato sollevato questo problema e che si era disposto di avere una copia della delibera.

Il Presidente- Sindaco, al termine dell'ampio dibattito, propone la votazione per la proposta di deliberazione.

Il Capogruppo Vessio F. ribadisce che per i motivi espressi durante il dibattito e nell'assemblea e con il documento che consegnerà nel proseguo, esce dall'aula al momento della votazione: presenti n.7.

Il Presidente- Sindaco invita alla votazione e dà lettura del punto 4 del dispositivo e dei seguenti nn.6 e 8 ect.

Di seguito,

Il Consiglio comunale con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi dai 7 Consiglieri presenti e votanti delibera di approvare la suesposta proposta di deliberazione, senza integrazioni, né modificazioni.

Poi,

Il Consiglio comunale con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi dai 7 Consiglieri presenti e votanti delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, startene la necessità e l'urgenza, di cui all'art.100 134 del T.U.EE.II. n.267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**

**Fto Belan Annunzio**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Fto Dott. Smania Elisa**

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(art. 124 T.U. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che il presente verbale viene pubblicato in data odierna all'Albo Online, per quindici giorni consecutivi.

Lì, 27.11.2013

IL MESSO COMUNALE  
f.to Oscar Boscaro

---

**Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.**

Lì,

IL FUNZIONARIO

---

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno . \_\_\_\_\_

- ai sensi dell'art. 134 T.U. 267/2000, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134 T.U. 267/2000);

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Fto Dott. Smania Elisa**